

Milano



Comune  
di Milano

# **Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare**

# **Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.3.1995  
n. reg. 112/95 e divenuto esecutivo a' sensi di legge a far  
tempo dal 14.4.1995.

Successivamente modificato l'art. 19, comma 6, con delibera  
n. reg. 65/2001 del 20.6.2001, esecutiva dal 12.7.2001.

# INDICE

Art. 1	Oggetto .....	Pag. 3
Art. 2	Interrogazioni popolari, istanze e petizioni .....	Pag. 3
Art. 3	Iniziativa popolare .....	Pag. 3
Art. 4	Referendum .....	Pag. 4
Art. 5	Presentazione della proposta di iniziativa popolare o della richiesta di Referendum .....	Pag. 5
Art. 6	Dichiarazione di ammissibilità delle richieste di iniziativa popolare o di Referendum .....	Pag. 5
Art. 7	Verifica della regolarità di presentazione della proposta di iniziativa popolare e della richiesta di Referendum .....	Pag. 6
Art. 8	Improcedibilità dell'iniziativa popolare o referendaria per mancanza del numero necessario di sottoscrizioni .....	Pag. 7
Art. 9	Procedimento istruttorio della proposta di iniziativa popolare .....	Pag. 7
Art. 10	Inammissibilità della proposta di iniziativa popolare e di Referendum di proposta popolare .....	Pag. 7
Art. 11	Deliberazione sulla proposta di iniziativa popolare .	Pag. 8
Art. 12	Referendum di proposta popolare .....	Pag. 8
Art. 13	Richiesta di Referendum di indirizzo .....	Pag. 9
Art. 14	Inammissibilità della richiesta di Referendum di indirizzo .....	Pag. 9
Art. 15	Richiesta di Referendum di consultazione successiva .....	Pag. 10
Art. 16	Inammissibilità del Referendum di consultazione successiva .....	Pag. 10
Art. 17	Annullamento o revoca della deliberazione sottoposta a Referendum .....	Pag. 11
Art. 18	Indizione del Referendum .....	Pag. 12
Art. 19	Effettuazione delle votazioni .....	Pag. 12
Art. 20	Uffici elettorali .....	Pag. 13
Art. 21	Scrutini .....	Pag. 14
Art. 22	Risultato della consultazione e sua proclamazione .....	Pag. 14
Art. 23	Provvedimenti conseguenti al Referendum .....	Pag. 14
Art. 24	Ricorso al Collegio dei Garanti .....	Pag. 15
Art. 25	Sospensione dei termini .....	Pag. 15
Art. 26	Udienze pubbliche .....	Pag. 16
Art. 27	Consulta cittadina .....	Pag. 17
Art. 28	Disposizione di rinvio .....	Pag. 18

## **Art. 1 – Oggetto.**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto – interrogazioni, istanze, petizioni popolari, proposte di deliberazioni di iniziativa popolare, richieste di Referendum consultivo sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, di indirizzo e di consultazione successiva – in relazione all'attività del Comune, l'organizzazione ed il funzionamento delle Consulte cittadine, nonché le modalità di svolgimento e gli effetti dell'udienza pubblica.

2. Il presente Regolamento si applica altresì alle attività di competenza del Consiglio di Zona disciplinandone le relative procedure. In tal caso si intendono sostituiti: il Consiglio di Zona agli organi del Comune, il Presidente del Consiglio di Zona al Sindaco e l'Ufficio Protocollo di Zona al Protocollo Generale. I quorum di firme richiesti sono quelli di cui agli artt. 99 e 100 dello Statuto.

## **Art. 2 – Interrogazioni popolari, istanze e petizioni.**

1. Chiunque può presentare al Comune interrogazioni, istanze e petizioni per le finalità specificate dall'art. 9 dello Statuto, tramite il Protocollo Generale o a mezzo servizi postali.

2. Le interrogazioni, le istanze e le petizioni, pur sottoscritte dai presentatori, che non contengono l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza sono archiviate.

3. Alle interrogazioni sottoscritte da almeno 500 cittadini ed alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno 1000 cittadini viene data risposta scritta, comunicata al primo firmatario.

## **Art. 3 – Iniziativa popolare.**

1. Il diritto di iniziativa popolare, per le materie di competenza del Comune, si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazioni, che riguardano l'esercizio di una attribuzione deliberativa, consultiva o di proposta spettante al Comune e sono dirette esclusivamente a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.

2. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare, recante la sottoscrizione autenticata di almeno 50 richiedenti, è presentata al

Protocollo Generale per l'inoltro al Settore Affari Generali, il quale, avendo verificato ed eventualmente corretta la formulazione sotto l'aspetto formale, entro 15 giorni dal ricevimento, consegna, dopo i necessari riscontri in ordine alla regolarità delle sottoscrizioni, i fogli vidimati in unica data (coincidente con quella di consegna) e riportanti il testo della proposta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.

**3.** Le proposte, aventi: un oggetto, una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi e una relazione in cui sono enunciate – anche in forma sommaria – le motivazioni ed il dispositivo (quest'ultimo eventualmente suddiviso in punti), sono presentate da parte di almeno 5000 cittadini che abbiano compiuto 16 anni e abbiano la residenza nel Comune o dal 10% del Consiglieri assegnati alle Circoscrizioni di Zona.

**4.** I promotori di iniziative hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione i dati e le informazioni relativi alle entrate, alle spese ed al bilancio comunale necessari per la formulazione delle proposte comportanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.

**5.** Ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto, il diritto di iniziativa popolare è esteso, per le iniziative riguardanti i servizi pubblici a coloro che, pur residendo in altri Comuni, abbiano 16 anni e un rapporto continuativo con il territorio del Comune di Milano per ragioni di studio, lavoro o domicilio. I residenti in altri Comuni devono autocertificare, ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, il rapporto continuativo con il territorio comunale.

#### **Art. 4 – Referendum.**

**1.** I Referendum consultivi sono indetti sulle materie, sulle proposte e sugli atti contemplati dagli artt. 11 e 12 dello Statuto.

**2.** I Referendum non sono ammessi su quesiti aventi analoghe finalità delle consultazioni referendarie tenute nel corso dello stesso mandato amministrativo o comunque nell'ultimo triennio.

**3.** Le richieste di Referendum, redatte con chiarezza e sottoscritte da almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Milano, sono presentate all'Ufficio Elettorale del Settore Servizi

Civici che rilascia ricevuta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.

4. L'Ufficio elettorale, entro 15 giorni dal ricevimento, consegna la certificazione della iscrizione dei richiedenti nelle liste elettorali e i fogli vidimati in unica data (coincidente con quella di consegna), riportanti il testo del quesito da sottoporre a Referendum, al promotore designato a ricevere le comunicazioni.

#### **Art. 5 – Presentazione della proposta di iniziativa popolare o della richiesta di Referendum.**

1. I fogli vidimati, contenenti le proposte di iniziativa popolare o di Referendum e sottoscritti da coloro che appoggiano la proposta e la richiesta, devono essere depositati presso l'Ufficio elettorale entro i seguenti termini:

- centoventi giorni dalla vidimazione dei fogli, per la proposta di deliberazione;
- centoventi giorni dalla vidimazione dei fogli, per i Referendum di proposta popolare e di indirizzo;
- centottanta giorni dall'esecutività della deliberazione, per la proposta referendaria di consultazione successiva.

Ove entro detti periodi non sia stato raccolto il numero minimo delle firme richieste dallo Statuto, la stessa proposta di iniziativa popolare e di Referendum non può essere ripresentata nel successivo anno.

2. Le firme, accompagnate dall'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza dei sottoscrittori, devono essere autenticate, ai sensi della legge 21.3.1990, n. 53.

3. Non sono ammissibili sottoscrizioni apposte in fogli vidimati per altre proposte o altri Referendum.

4. L'Ufficio elettorale rilascia, dopo aver accertato il numero dei fogli contenenti le firme, ricevuta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.

#### **Art. 6 – Dichiarazione di ammissibilità delle richieste di iniziativa popolare o di Referendum.**

1. Il Collegio dei Garanti accerta l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare o di Referendum entro 15 giorni dalla

presentazione della richiesta corredata da almeno 500 firme autenticate.

2. La richiesta è depositata unitamente alle firme occorrenti presso l'Ufficio Elettorale del Settore Servizi Civici, che provvede alla sua trattazione secondo le modalità indicate nell'art. 7. I termini di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 7 sono ridotti alla metà, arrotondati per eccesso.

3. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata entro 5 giorni al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale. Il Sindaco nei successivi 5 giorni dà notizia della dichiarata ammissibilità della proposta al proponente designato a ricevere le comunicazioni del Comune, invitandolo a presentare – a pena di decadenza – entro i termini fissati dall'art. 5, il rimanente numero di firme necessarie. Il provvedimento di dichiarata inammissibilità è parimenti comunicato dal Sindaco, entro i successivi 5 giorni, al proponente designato a ricevere le comunicazioni.

4. Sul B.I.C. sono pubblicate le proposte di iniziativa popolare o di Referendum, sia quelle ammissibili che quelle inammissibili.

#### **Art. 7 – Verifica della regolarità di presentazione della proposta di iniziativa popolare e della richiesta di Referendum.**

1. L'Ufficio Elettorale – entro 45 giorni dal deposito dei fogli vidimati – effettua il riscontro del numero delle firme verificandone la regolarità e redige un verbale da inviare entro 5 giorni al Collegio dei Garanti unitamente alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare o di Referendum ed alle firme raccolte. Copie di tale verbale sono contestualmente inviate al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale.

2. Il Collegio dei Garanti – entro 30 giorni – esamina la documentazione e si pronuncia, sentiti – se del caso – i proponenti e il Segretario Generale, sulla regolarità e sulla sufficienza delle sottoscrizioni.

3. La decisione del Collegio dei garanti è comunicata, entro 5 giorni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale e, tramite il Sindaco, nei successivi 5 giorni, al proponente designato a ricevere le comunicazioni.

**Art. 8 – Improcedibilità dell'iniziativa popolare o referendaria per mancanza del numero necessario di sottoscrizioni.**

1. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione di una proposta di deliberazione di iniziativa popolare o di una richiesta di Referendum, il Sindaco – entro 5 giorni dalla notizia dell'accertamento da parte del Collegio dei Garanti – comunica il risultato della verifica e l'improcedibilità della richiesta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.

2. Qualora l'insufficienza delle sottoscrizioni sia accertata prima della decorrenza dei termini previsti nell'art. 5 per la raccolta delle firme, i proponenti possono depositare le sottoscrizioni necessarie per il raggiungimento del numero richiesto fino allo scadere del termine stesso.

**Art. 9 – Procedimento istruttorio della proposta di iniziativa popolare.**

1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare, previa acquisizione dei pareri tecnici e di legittimità previsti dall'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142, è iscritta all'ordine del giorno dell'organo deliberativo competente entro 30 giorni dalla conclusione positiva dell'iter di cui all'art. 7.

**Art. 10 – Inammissibilità della proposta di iniziativa popolare e di Referendum di proposta popolare.**

1. Il Collegio dei garanti dichiara motivatamente la inammissibilità della proposta di iniziativa popolare e dell'eventuale proposta di Referendum di proposta popolare ad essa connessa quando la proposta:

- a) riguarda materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
- b) è in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge, con lo Statuto o con i Regolamenti comunali, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari del Comune;

- c) comporta, se deliberata, una nuova o maggiore spesa a carico del bilancio comunale, ovvero una riduzione di entrate del Comune, e la stessa non quantifichi in via presuntiva l'onere relativo e non indichi, in linea di massima, le modalità della relativa copertura, con riferimento a nuove o maggiori entrate o a riduzione di spese non vincolate ad altre destinazioni, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità. Ove la proposta comporti spese continuative o a carattere pluriennale, l'indicazione della copertura deve concernere l'intera durata della spesa;
- d) comprenda più oggetti non connessi fra loro da una matrice unitaria.

2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 il Collegio dei Garanti può indicare i diversi contenuti dell'iniziativa ammissibili, ove separatamente proposti.

#### **Art. 11 – Deliberazione sulla proposta di iniziativa popolare.**

1. La proposta di iniziativa popolare deve essere deliberata dall'organo comunale competente entro 60 giorni dalla data di iscrizione all'ordine del giorno.

2. Ove si tratti di deliberazione di competenza del Consiglio, la proposta, contemporaneamente all'iscrizione all'ordine del giorno, è trasmessa alla Commissione Consiliare competente perché provveda ad esaminarla entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento.

#### **Art. 12 – Referendum di proposta popolare.**

1. La proposta di iniziativa popolare, non approvata nel termine di cui all'art. 11 ed accompagnata da richiesta di Referendum di cui all'art. 11 dello Statuto, da effettuarsi in caso di mancato accoglimento della proposta stessa, è sottoposta a Referendum nel giorno fissato ai sensi dell'art. 18 comma 1, fermo quanto disposto dall'art. 14.

2. Ove, anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, l'organo comunale competente adotti la deliberazione proposta, il Collegio dei Garanti dichiara che il Referendum, già indetto, non ha più luogo.

3. Ove l'organo comunale competente adotti – anche oltre i termini previsti – la deliberazione proposta apportandovi modificazioni, il Collegio dei Garanti decide motivatamente entro 30 giorni dalla data della deliberazione, sentiti i promotori, il Sindaco ed il Segretario Generale, se le modifiche siano tali da alterare sostanzialmente la portata della proposta o comunque da non soddisfare le istanze dei promotori. In tal caso la proposta è sottoposta a Referendum nella prima tornata utile successiva sottoponendo agli elettori, in alternativa, il testo originario della proposta e quello della deliberazione adottata dall'organo comunale competente.

4. Ove la proposta subisca modifiche che comunque soddisfino le istanze dei promotori espresse nella proposta stessa, il Collegio dei Garanti dichiara che il Referendum non ha luogo.

5. La decisione del Collegio dei Garanti viene pubblicata sul B.I.C.

### **Art. 13 – Richiesta di Referendum di indirizzo.**

1. La richiesta di Referendum consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza del Comune, o riguardo ai quali spetti all'Amministrazione Comunale esprimere un parere o una proposta, deve essere sottoscritta dall'1,5% del cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere altresì presentata da almeno un quarto dei Consigli di Zona, sulla base di deliberazioni assunte a maggioranza dei Consiglieri assegnati a ciascuna Zona. In tal caso il Consiglio di Zona che delibera per primo trasmette la propria deliberazione agli altri Consigli di Zona, invitandoli ad aderire e nomina un delegato per la presentazione al Comune della richiesta stessa. Gli altri Consigli che fanno propria la richiesta nominano anch'essi un proprio delegato. L'ultima delle deliberazioni deve essere adottata non oltre 4 mesi dalla data della prima.

### **Art. 14 – Inammissibilità della richiesta di Referendum di indirizzo.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, il Collegio dei Garanti dichiara inammissibile la richiesta di Referendum di indirizzo quando:

- a) gli orientamenti o le scelte sono estranee alla competenza deliberativa, consultiva o di proposta del Comune;
- b) il quesito non è chiaro e coerente così che la scelta o l'orientamento proposto non sia identificabile dagli elettori in modo univoco;
- c) l'orientamento o la scelta proposta contrasti con il contenuto di una deliberazione dell'organo comunale competente, in relazione alla quale sia già stata respinta dal corpo elettorale la richiesta di Referendum di consultazione successiva;
- d) il costo presunto e le modalità di copertura della relativa spesa non sono, almeno in linea di massima, indicati.

#### **Art. 15 – Richiesta di Referendum di consultazione successiva.**

1. La richiesta di Referendum di consultazione successiva, corredata da almeno 5000 firme autenticate, è depositata entro 120 giorni dall'esecutività della deliberazione presso l'Ufficio Elettorale del Settore Servizi Civici. La richiesta può altresì essere presentata, nello stesso termine, da almeno 1/3 dei Consigli di Zona, con deliberazioni approvate a maggioranza dei Consiglieri assegnati a ciascuna Zona, secondo le modalità indicate dall'art. 13, comma 2. Il quorum del 3% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali deve essere raggiunto entro complessivi 180 giorni dall'esecutività della deliberazione di cui si chiede la revoca.

2. La richiesta deve indicare il quesito da sottoporre agli elettori, contenente gli estremi e l'oggetto della deliberazione e delle eventuali deliberazioni ad essa connesse di cui si chiede la revoca. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione dei promotori con una adeguata motivazione della richiesta stessa.

#### **Art. 16 – Inammissibilità del Referendum di consultazione successiva.**

1. I provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio, specificatamente indicati nell'art. 12 comma 2 dello Statuto, nonché le deliberazioni di Giunta che costituiscono esecuzione vincolata di un atto fondamentale del Consiglio di cui non si chiede contestualmente la revoca, non sono soggetti a Referendum di consultazione successiva.

2. Il Collegio dei garanti – fermo restando quanto previsto nell'art. 8 – dichiara altresì inammissibile la proposta se:

- a) priva di elementi di cui all'art. 15, comma 2;
- b) riguarda contestualmente più deliberazioni aventi oggetti non connessi tra loro da una matrice unitaria. In questo caso il Collegio indica le deliberazioni che possono costituire oggetto di distinti Referendum. Il Comitato promotore decide in ordine alla separata sottoposizione al Referendum delle deliberazioni indicate;
- c) concerne deliberazione già sottoposta al Referendum di proposta popolare ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto;
- d) non indica il costo presunto e le modalità di copertura della relativa spesa.

#### **Art. 17 – Annullamento o revoca della deliberazione sottoposta a Referendum.**

1. Qualora la deliberazione cui si riferisce la richiesta sia stata annullata oppure revocata dall'organo comunale competente, il Referendum, anche se già indetto, non ha più luogo.

2. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il Collegio dei Garanti decide entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione, sentiti i promotori, il Sindaco e il Segretario Generale, se l'oggetto sostanziale del Referendum sia venuto meno, nel qual caso dichiara che il Referendum non ha più luogo. In caso contrario, il Collegio dichiara che il Referendum deve svolgersi e formula il quesito modificato sulla base dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

3. La deliberazione di annullamento, di revoca o di nuova disciplina delle materie deve essere inviata al Collegio dei Garanti entro 5 giorni dalla sua esecutività. Nelle more dell'esecutività e dell'esame da parte del Collegio dei Garanti, tutti i termini sono sospesi ed il Referendum, se già indetto, è parimenti sospeso.

4. La decisione del Collegio dei Garanti viene pubblicata sul B.I.C.

## **Art. 18 – Indizione del Referendum.**

1. Il Referendum è indetto con decreto del Sindaco per una giornata di sabato, di domenica o festiva infrasettimanale, diversa da quella in cui debbano aver luogo operazioni di voto per l'elezione delle Camere, degli organi elettivi della Regione, della Provincia o del Comune, o Referendum nazionali e compresa fra il 30° e il 70° giorno dalla scadenza del termine per la verifica della regolarità delle sottoscrizioni. In caso di Referendum di proposta popolare, richiesto con le modalità di cui all'art. 12, comma 1, la consultazione è indetta tra il 30° ed il 70° giorno dallo scadere del termine di cui all'art. 11.

2. Il termine massimo di cui al comma 1 può essere prorogato di non più di 45 giorni al solo fine di far coincidere la consultazione con altre già indette o da indire.

3. Quando siano presentate più richieste di Referendum, anche di diverso tipo, il loro svolgimento è concentrato in un'unica giornata per ogni semestre solare, compatibilmente con i termini di cui ai commi 1 e 2.

4. Il decreto di indizione del Referendum è pubblicato nel B.I.C. e ne è data notizia mediante avviso attraverso i più diffusi organi di stampa e radiotelevisivi della città.

5. Il Comune provvede altresì a pubblicare e a mettere gratuitamente a disposizione degli elettori stampati contenenti il testo completo del quesito.

## **Art. 19 – Effettuazione delle votazioni.**

1. La scheda di votazione è di modello unico e contiene il testo completo del quesito seguito dalle risposte prestampate positiva e negativa.

2. Possono altresì essere stabilite, con ordinanza del Sindaco, per tutte o parte delle Sezioni, modalità di voto elettronico atte a garantire la segretezza, la fedele registrazione e la inalterabilità del voto espresso dal singolo elettore.

3. Gli elettori votano nelle stesse sezioni elettorali, presso cui sono iscritti al fine delle elezioni del Consiglio Comunale. Con

deliberazione della Giunta si può provvedere ad identificare sedi unificate in cui votano gli elettori di più sezioni. In tal caso l'Ufficio Elettorale di sezione è unico.

4. In corrispondenza con l'introduzione di modalità di voto elettronico, può essere disposto che il voto avvenga in sedi diverse, accorpendo eventualmente gli elettori di più sezioni.

5. L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale di sezione, dietro presentazione e verifica di un documento di identità, sulla base della lista elettorale di sezione trasmessa all'ufficio, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, in dette liste.

6. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata dalle 8.00 alle 20.00.

Nel caso in cui le votazioni avvengano nelle giornate di sabato e di festività ebraiche, il termine per le operazioni di voto è prorogato sino ad un'ora oltre il termine del riposo sabbatico, ai sensi della vigente legislazione.

Il Comune informa sull'oggetto e le modalità di svolgimento della consultazione i cittadini pubblicando inserzioni a pagamento sui principali quotidiani milanesi e facendo apparire spot radiotelevisivi a pagamento sulle principali testate radio e televisive di Milano.

7. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.

8. Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto verbale in duplice copia, una delle quali è depositata presso il Comune, a disposizione degli elettori.

## **Art. 20 – Uffici Elettorali.**

1. L'Ufficio Elettorale di sezione ai fini del Referendum è composto da un presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco fra coloro che possono essere componenti degli Uffici Elettorali di sezione ai fini dell'elezione del Consiglio Comunale.

2. L'Ufficio Elettorale centrale ai fini del Referendum è presieduto da un Magistrato, anche a riposo, designato dal Presidente del Tribunale di Milano ed è composto da altri due membri designati

rispettivamente dal Prefetto e dal Sindaco, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del Referendum, scelti fra gli elettori idonei all'ufficio di membro dell'Ufficio Elettorale di sezione. Le funzioni di segretario dell'ufficio sono svolte dal Direttore del Settore Servizi Civici o da altro Dirigente dallo stesso delegato, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

3. I componenti degli Uffici Elettorali, che non siano dipendenti comunali in servizio nella giornata in cui si svolgono le operazioni elettorali, hanno diritto ad una indennità stabilita con ordinanza del Sindaco in misura non superiore a quella prevista per i componenti degli Uffici Elettorali ai fini della elezione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 21 – Scrutini.**

1. Il Presidente di ciascun Ufficio Elettorale di sezione, completate le operazioni di scrutinio, dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che viene trasmesso con tutti gli atti e le schede di votazione all'Ufficio Elettorale centrale.

#### **Art. 22 – Risultato della consultazione e sua proclamazione.**

1. L'Ufficio Elettorale centrale, entro 10 giorni dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e proclama i risultati definitivi della consultazione.

2. La proposta sottoposta a Referendum si intende approvata se consegue la maggioranza dei voti validamente espressi, sempre che abbia preso parte al voto almeno il 30% degli aventi diritto per il Referendum di proposta popolare o di indirizzo di cui all'art. 11 dello Statuto, e almeno il 40% degli aventi diritto per il Referendum di consultazione successiva di cui all'art. 12 dello Statuto.

3. Il risultato del Referendum è dichiarato con decreto del Sindaco pubblicato nel B.I.C. e dello stesso è data notizia attraverso i più diffusi organi di stampa e radiotelevisivi della città entro 5 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

#### **Art. 23 – Provvedimenti conseguenti al Referendum.**

1. Qualora la proposta sottoposta a Referendum sia stata approvata, l'Organo Comunale competente si pronuncia con

votazione sull'oggetto della consultazione entro 60 giorni, ovvero entro 90 giorni quando sia stata approvata una proposta di revoca presentata ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto.

2. All'Organo competente a deliberare è sottoposta:

- la proposta approvata col Referendum, nei casi di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto;
- la mozione di indirizzo conforme al quesito sottoposto a Referendum nel caso di cui all'art. 11, comma 3, dello Statuto;
- la proposta di revoca approvata col Referendum nel caso di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto.

3. Quando la competenza a deliberare spetta alla Giunta, il Consiglio è convocato entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione affinché si pronunci in merito prima della deliberazione della Giunta.

4. Ove gli organi competenti intendano deliberare in senso difforme dall'avviso espresso dagli elettori con i Referendum di cui all'art. 11 dello Statuto, o intendano introdurre modificazioni sostanziali al testo della deliberazione o della mozione di indirizzo sottoposta a Referendum, ovvero intendano confermare in tutto o nella parte sostanziale la delibera la cui revoca sia stata chiesta col Referendum di cui all'art. 12 dello Statuto, indicano espressamente i motivi per i quali non si uniformano all'avviso degli elettori.

#### **Art. 24 – Ricorso al Collegio dei Garanti.**

1. In caso di contestazioni da parte dei promotori sulla conformità della deliberazione all'avviso espresso dagli elettori, i promotori stessi, entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento deliberativo, possono chiedere che il Collegio accerti se la deliberazione sia conforme all'avviso degli elettori.

2. In caso di giudizio negativo, il Collegio dei Garanti dichiara la non conformità e invita l'organo competente a rendere noti i motivi per cui non intende uniformarsi all'avviso degli elettori.

#### **Art. 25 – Sospensione dei termini.**

I termini per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi:

- dal 20 dicembre al 15 gennaio;
- dall'ottavo giorno precedente all'ottavo giorno successivo alla festività di Pasqua;
- dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 17 comma 3.

## **Art. 26 – Udienze pubbliche.**

**1.** I cittadini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 8.6.1990 n. 142 e dell'art. 54 dello Statuto Comunale, possono partecipare all'udienza pubblica.

**2.** L'udienza pubblica è indetta quando l'Amministrazione Comunale intenda adottare deliberazioni relative a piani territoriali, strumenti urbanistici generali e grandi opere pubbliche a rilevanza cittadina. L'udienza pubblica può altresì essere attivata in relazione a varianti e ad interventi che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente, qualora la richiesta sia sottoscritta da un numero di 1000 cittadini, secondo le modalità di cui al comma 9 del presente articolo.

**3.** Le proposte di deliberazione di cui al comma precedente, con i pareri dei Consigli di Zona e delle Consulte se prescritti, devono essere portate a conoscenza dei cittadini mediante affissione all'Albo Pretorio, alle sedi dei Consigli di Zona e all'Ufficio Informazione in Galleria Vittorio Emanuele, unitamente agli eventuali elaborati tecnici e progettuali relativi all'intervento.

**4.** Della pubblicazione deve essere data notizia attraverso i maggiori organi di stampa e radiotelevisivi cittadini e contestualmente è data notizia del luogo e della data di convocazione dell'udienza pubblica che deve tenersi non prima di 45 e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione medesima.

**5.** L'udienza pubblica è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato, coadiuvato dal Segretario Generale o da un Vice Segretario Generale a tale scopo delegato, ed eventualmente da altro Assessore competente per materia.

**6.** All'udienza pubblica possono svolgere interventi unicamente i rappresentanti delle associazioni di cui all'art. 7 dello Statuto e i soggetti in rappresentanza di non meno di 300 cittadini, anche riunitisi in forma di Comitati di quartiere, o di persone aventi un

rapporto continuativo con il territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello Statuto. Modalità e termini di intervento sono regolati dall'Amministrazione alla fissazione della data dell'udienza stessa.

7. Durante l'udienza pubblica è possibile illustrare rilievi scritti, qualora siano stati sottoscritti da più di 5000 cittadini.

8. Il Sindaco o l'Assessore da lui designato presenta in Consiglio Comunale una relazione riassuntiva delle risultanze dell'udienza pubblica. Il Consiglio fornisce adeguata motivazione delle deliberazioni che non abbiano recepito i rilievi di cui al comma precedente.

9. Le sottoscrizioni per la richiesta di intervento e per la presentazione dei rilievi sono apposte di seguito su fogli, vidimati in unica data a cura dell'Ufficio Elettorale operante presso il Settore Servizi Civici, nei quali è riportato, anche sinteticamente, il contenuto dell'intervento o del rilievo. Ciascuna firma deve essere accompagnata dall'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, nonché degli estremi di un documento di riconoscimento.

10. All'udienza pubblica si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale, anche per quanto riguarda la partecipazione del pubblico durante la seduta.

## **Art. 27 – Consulta cittadina.**

1. Le Consulte cittadine, istituite per ambiti e materie specifici e funzionanti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, sono composte da un numero dispari di membri non inferiore a 7 e non superiore a 15, determinato con delibera del Consiglio Comunale.

2. Entro 30 giorni dalla esecutività della delibera consiliare, gli Enti, gli Organismi Cittadini e le Associazioni di cui all'art. 7 dello Statuto, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria operanti nei Settori della Consulta, possono chiedere di farne parte al Presidente del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna alla Commissione Consiliare competente l'esame della richiesta pervenuta al fine della determinazione dei requisiti di ammissibilità alla partecipazione.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Consulta nella persona dei designati dai soggetti di cui ai commi 2 e 3. Per ogni Ente, Associazione e Organizzazione Sindacale e di Categoria non può essere designato più di un rappresentante.

5. La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso.

6. Le Consulte eleggono nel proprio seno un Presidente incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale e di coordinare i lavori della stessa ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno 10 giorni.

7. Le Consulte si riuniscono in via ordinaria ogni 3 mesi e in via straordinaria, qualora si tratti di deliberazioni per le quali la delibera istitutiva abbia stabilito il parere obbligatorio, o per iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato, nonché dietro richiesta della metà più uno dei suoi membri.

8. Qualora il parere della Consulta sia obbligatorio ai sensi del comma 7, esso deve essere allegato alla delibera di adozione del provvedimento e reso entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio Comunale. In caso di parere non reso ne viene fatta menzione.

9. L'Amministrazione mette a disposizione della Consulta, in occasione delle convocazioni, locali idonei, nonché gli atti e i documenti ai fini dello svolgimento della propria attività, con necessario anticipo.

#### **Art. 28 – Disposizione di rinvio.**

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare e di Referendum nazionale.

*Finito di stampare nel mese di giugno 2006  
dalla Civica Stamperia – Via Friuli, 30*